

STATUTO DELL'ATER DI UDINE

Adottato dal Direttore generale con Delibera n. 7155 dd. 24 novembre 2016

Approvato con Decreto del Presidente della Regione n. dd.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

CAPO I NATURA, FINALITÀ ISTITUZIONALI

Art. 1 – Natura giuridica, denominazione e sede

1. Ai sensi della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (*Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater*), l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Udine è ente pubblico economico dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, gestionale, tecnica, amministrativa, patrimoniale e contabile, sottoposto alla vigilanza ed al controllo della Regione.

2. L'Azienda assume la denominazione di Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Udine, che è possibile indicare anche nella forma abbreviata di Ater di Udine o Ater Udine. La natura giuridica dell'Ater può essere modificata solo dalla legge.

3. L'Ater di Udine è disciplinata dalla legge regionale 1/2016 che ne individua l'ambito territoriale di competenza, dai relativi regolamenti di attuazione e dalle disposizioni del presente Statuto, che stabiliscono le funzioni e le modalità di intervento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale del sistema regionale al fine di conseguire gli obiettivi di politica abitativa promossi dalla Regione.

4. L'Ater di Udine ha sede legale in Udine, via Sacile n. 15.

Art. 2 – Finalità

1. L'Ater di Udine (di seguito anche solo Ater) concorre a soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica ed a ridurre il disagio abitativo, prioritariamente mediante l'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia sovvenzionata. Promuove e sostiene l'accesso ad un alloggio adeguato in locazione come prima casa di abitazione ai cittadini della regione, ponendo particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione.

Art. 3 – Funzioni

1. L'Ater esercita le funzioni attribuite alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale del sistema regionale dalle leggi e dai regolamenti nazionali e regionali, operando nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità, pubblicità e trasparenza ed improntando la sua attività al conseguimento di livelli ottimali di efficienza, efficacia ed economicità.

2. In particolare, l'Ater indirizza la sua azione alla realizzazione di interventi di costruzione, acquisto e recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica, al fine di incrementare il patrimonio immobiliare da destinare all'assegnazione in locazione permanente od a lungo termine.

3. L'attività dell'Ater si inserisce in un processo partecipativo definito e strutturato dalle disposizioni regionali di riferimento, contribuendo a realizzare gli obiettivi individuati nel Programma regionale delle politiche abitative di cui all'articolo 4 della legge regionale 1/2016.

4. Per il conseguimento delle sue finalità l'Ater svolge le funzioni di cui all'articolo 38, comma 1, della legge regionale 1/2016. Qualora l'Ater svolga le stesse funzioni in favore di altra Azienda territoriale per l'edilizia residenziale del sistema regionale, essa agisce con le modalità ed alle condizioni indicate al medesimo articolo 38, commi 2 e 3.

5. L'Ater può svolgere, nei limiti delle funzioni e delle finalità istituzionali previste dalla legge regionale 1/2016, qualsiasi altra attività finalizzata al perseguimento delle stesse.

Art. 4 – Sistema unico regionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale

1. Ai sensi dell'articolo 37, comma 4, della legge regionale 1/2016, l'Ater è parte integrante di un sistema unico a livello regionale, ai fini del quale le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale gestiscono unitariamente le seguenti funzioni: programmazione economica e finanziaria e gestione

 2

contabile e di bilancio, gestione del personale, uffici legali, servizi informatici e trattamento degli utenti in essere e potenziali; esse uniformano, altresì, le procedure di gara ed i contratti.

2. Per incentivare il sistema unitario di gestione di cui al comma precedente, l'Ater promuove l'attivazione di ulteriori forme di collaborazione, anche con la messa a disposizione di risorse, mezzi e personale; concorda lo svolgimento di funzioni tecniche e amministrative per conto di una o più delle altre Aziende territoriali per l'edilizia residenziale del sistema regionale, previo confronto in sede di conferenza di cui all'articolo 40 della legge regionale 1/2016.

CAPO II ORGANI

Art. 5 – Organi

1. Sono organi dell'Ater:

- a) il Direttore generale;
- b) il Collegio unico dei revisori dei conti.

Art. 6 – Il Direttore generale

1. Il Direttore generale è l'organo di vertice dell'Ater al quale è affidata la direzione complessiva dell'ente con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie. Assolve le funzioni di rappresentanza legale e di organo di amministrazione. Cura ed è responsabile delle relazioni istituzionali dell'ente.

2. La nomina, la durata e la revoca dell'incarico, nonché i contenuti del rapporto di lavoro del Direttore generale sono disciplinati in osservanza all'articolo 39 della legge regionale 1/2016.

3. Il Direttore generale opera mediante atti assunti con le modalità e i criteri definiti dal presente Statuto.

4. Gli atti del Direttore generale assumono la denominazione di "determinazioni" e di "provvedimenti".

5. Gli atti del Direttore generale che hanno per oggetto le materie di cui alla legge regionale 1/2016, articolo 46, comma 3, nonché eventuali ulteriori atti di straordinaria amministrazione assumono la denominazione di determinazioni e sono trascritte su libro vidimato.

6. Gli atti del Direttore generale diversi da quelli previsti dal comma precedente, assumono la denominazione di provvedimenti e sono trascritti su libro non vidimato con pagine numerate.

7. Il Direttore generale individua e nomina il suo sostituto per lo svolgimento delle funzioni in caso di vacanza, assenza o impedimento, a norma di legge.

8. A norma del presente Statuto il direttore sostituto è competente a sottoscrivere il contratto del Direttore generale e rappresenta l'Ater nell'adempimento di tale funzione.

9. Il Direttore generale può delegare a dirigenti o funzionari dell'Ater proprie funzioni individuandone gli ambiti con riferimento ai poteri di spesa, allo svolgimento dell'attività precontrattuale, anche di natura concorsuale, alla stipula di atti, contratti e alla firma della corrispondenza.

10. Il Direttore generale partecipa, attraverso i Tavoli territoriali per le politiche abitative di cui all'articolo 8 della legge regionale 1/2016, al processo di definizione delle politiche abitative promosse dalla Regione.

11. Il Direttore generale, o suo delegato, partecipa agli organismi tecnici, consultivi, programmatici, tra i quali, in particolare, la Conferenza del sistema regionale delle Ater di cui all'articolo 40 della legge regionale 1/2016 e la Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 42 della legge regionale medesima.

12. Nello svolgimento delle sue funzioni, in particolare, il Direttore generale:



- a) adotta lo Statuto, il regolamento di organizzazione e le eventuali modifiche;
- b) nomina e revoca le figure dirigenziali dell'Ater;
- c) approva il bilancio di previsione ed il piano finanziario;
- d) approva il bilancio relativo all'esercizio precedente;
- e) assume gli atti amministrativi di programmazione, organizzazione e controllo, nonché di indirizzo gestionale a valenza interna ed esterna;
- f) risponde alla Giunta regionale, per il tramite della Direzione regionale competente per materia, del proprio operato svolto nell'ambito della programmazione regionale;
- g) adotta i Piani di vendita degli alloggi alienabili da sottoporre all'approvazione preventiva della Giunta regionale;
- h) approva i regolamenti interni sulla base di quanto concordato in sede di Conferenza dei direttori di cui all'articolo 40 della legge regionale 1/2016 e la dotazione organica del personale;
- i) approva l'assunzione di mutui o di finanziamenti di qualsiasi natura o altre operazioni finanziarie, la concessione di garanzie ipotecarie su immobili in proprietà e l'accettazione di eredità, legati, lasciti e donazioni;
- j) approva ogni accordo avente contenuto vincolante per l'Ater, con Enti locali e soggetti privati;
- k) adotta ogni altro atto necessario all'attività dell'Ater, in conformità alle norme di legge ed alle disposizioni del presente Statuto;
- l) esercita, altresì, tutte le altre funzioni attribuite alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale dalle leggi e dai regolamenti nazionali e regionali.

13. Il Direttore generale rappresenta in giudizio l'Ater con facoltà di conciliare e transigere.

Art. 7 – Il Collegio unico dei revisori dei conti

1. La nomina, le attribuzioni, i compensi ed i rimborsi, nonché la composizione e la permanenza in carica del Collegio unico dei revisori dei conti, sono disciplinati dalla legge.

2. Il Collegio è composto da tre componenti effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti. Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi; i componenti decadono dall'incarico qualora risultino assenti per due riunioni consecutive senza giustificato motivo.

3. Al Collegio unico dei revisori dei conti compete l'esercizio delle funzioni di controllo generale sugli atti delle Ater, che implicano impegni di bilancio in conformità, in quanto applicabili, alle norme del codice civile e ne valuta la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che ne disciplinano l'attività, ai programmi e agli indirizzi della Regione, nonché al principio di buon andamento.

4. In particolare, il Collegio:

- a) attesta la rispondenza dei bilanci alla contabilità dell'esercizio e comunica il risultato della verifica di cassa relazionando al Direttore generale, con cadenza semestrale in ordine all'attività di controllo espletata;
- b) attua il controllo contabile e la revisione legale ai sensi dell' articolo 2409 bis del codice civile;
- c) elabora lo schema-tipo di bilancio, di concerto con la Conferenza dei Direttori generali.

5. Qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, il Presidente del Collegio ha l'obbligo di riferirne immediatamente alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia, al quale è tenuto a fornire ogni informazione e notizia richiesta.

CAPO III PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO

Art 8 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Ater è costituito:



- a) dal patrimonio dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Udine, di cui Ater è la trasformazione ex lege (legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 - Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica);
- b) da eredità, donazioni ed elargizioni preventivamente accettate dal Direttore generale;
- c) da tutti gli apporti di carattere patrimoniale conseguenti a disposizioni legislative;
- d) da devoluzioni conferite da enti pubblici o da privati;
- e) dai beni mobili ed immobili di cui ne acquisisce la proprietà;
- f) dagli avanzi di esercizio devoluti ad aumento del patrimonio.

Art. 9 – Fonti di finanziamento

1. L'Ater persegue il raggiungimento dei propri scopi mediante le fonti di finanziamento indicate agli articoli 43 e 44 della legge regionale 1/2016.

CAPO IV ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 10 – Organizzazione e personale

1. L'assetto organizzativo dell'Ater è definito e approvato dal Direttore generale tenendo conto dell'esercizio delle funzioni omogenee e specialistiche gestite unitariamente tra le Ater del sistema regionale.

2. Il Direttore generale, nel definire l'assetto organizzativo dell'Ater, individua le strutture e le procedure più adeguate al perseguimento delle finalità istituzionali. Esse sono informate alla massima flessibilità e sono soggette a revisione per garantire una risposta tempestiva in caso di mutato contesto di riferimento, oltre che un'ottimizzazione dell'impiego delle risorse disponibili.

3. L'Ater adotta un modello di organizzazione e gestione atto a prevenire fatti corruttivi nelle attività svolte, nel rispetto dei principi contemplati dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione.

4. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, l'Ater è tenuta all'applicazione delle disposizioni nazionali e regionali previste in materia per gli enti pubblici economici. A tal fine può anche istituire sul proprio sito web una sezione denominata "Amministrazione trasparente". Per quel che riguarda le richieste da parte dei cittadini e delle imprese sui dati non pubblicati, provvede ad organizzare un sistema che fornisca risposte tempestive secondo i principi della normativa vigente in materia di trasparenza.

5. La dotazione organica dell'Ater e la sua composizione è determinata dal Direttore generale tenendo conto della struttura organizzativa di cui al presente articolo 10, dei mutamenti funzionali ed organizzativi o di sopravvenute esigenze, tenendo conto delle professionalità interne e dei carichi di lavoro.

6. Le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti e le modalità di reclutamento del personale sono stabilite con apposito regolamento interno ai sensi del disposto di cui all'articolo 47, comma 3, della legge regionale 1/2016.

7. Il Direttore generale procede annualmente alla valutazione del personale secondo il sistema di valutazione adottato in sede di contrattazione. Può promuovere il ricorso ad ulteriori forme di gestione unitaria in materia di personale, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della legge regionale 1/2016.

8. Il Direttore generale promuove, anche previo confronto in sede di Conferenza dei Direttori generali, appositi corsi di aggiornamento e formazione professionale specifica ai fini del mantenimento di elevati standard di qualità dei servizi.

CAPO V
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 11 – Gestione contabile e finanziaria

1. La gestione contabile e finanziaria dell'Ater e le procedure di scelta dei contraenti per la stipula di contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture sono disciplinate da regolamenti adottati dal Direttore generale in conformità alle leggi e regolamenti dell'Unione europea, nazionali e regionali in materia, nonché alle Direttive vincolanti emanate dalla Regione e rivolte alle stazioni appaltanti della regione.

Art. 12– Programmazione della spesa e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio dell'Ater coincide con l'anno solare.

2. Il Direttore generale approva il bilancio di previsione nonché il piano finanziario quali atti di programmazione e controllo della spesa e degli investimenti.

3. Il bilancio d'esercizio, predisposto in conformità alle disposizioni del codice civile e sulla base dello schema tipo di cui all'articolo 41, comma 10, della legge regionale 1/2016, deve fornire ogni indicazione rilevante ai fini della valutazione dell'efficienza ed economicità dell'ente e delle sue diverse attività gestionali, nonché adeguati elementi informativi sui costi delle attività espletate, dei servizi prestati e sui corrispettivi introitati. Deve, altresì, consentire d'individuare la quota dei costi generali non ripartibili e non imputabili a ciascuna tipologia di attività espletata e di servizi prestati, nonché le modalità per la loro imputazione in misura percentuale alle medesime attività e servizi.

4. Entro il 30 maggio di ciascun anno il Direttore generale approva il bilancio relativo all'esercizio precedente.

5. I bilanci sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

CAPO VI
VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 13 – Vigilanza e controllo

1. La Regione esercita la vigilanza ed il controllo sull'attività di gestione dell'Ater ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 1/2016.

CAPO VII
NORME FINALI

Art. 14 - Efficacia dello Statuto

1. Il presente Statuto diviene efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del decreto del Presidente della Regione di sua approvazione.

Art. 15 -Modifiche dello Statuto

1. Le modificazioni aggiuntive, soppressive o sostitutive del presente Statuto debbono essere approvate con le medesime modalità di approvazione dello Statuto stesso.

Art. 16 -Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, all'Ater si applicano le norme previste per gli enti pubblici economici della Regione, nonché la disciplina generale delle persone giuridiche del libro quinto, titolo quinto, capo quinto, del codice civile, per quanto compatibile.

2. Il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente Statuto si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

